RIORDINO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CONI

Art. 16

Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate

Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Ai fini di cui al comma 1, gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni alla federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti.

Versione in vigore dal 13 agosto 1999, non più in vigore dal 11 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI
Estremi	Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-242-1999/art-16-statuti-delle-federazioni-sportive-nazionali-e-delle-discipline/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it